



*Ministero della Salute*

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
Uff. 2 DGISAN  
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

*Trasmissione elettronica*

*n. prot. DGISAN in*

*DocsPA/PEC*

Id. n.

**Agli Assessorati alla sanità Regioni e  
Province autonome**

**UVAC-PCF**

**Al Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**

**Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II. ZZ. SS)**

**Istituto Superiore di Sanità (ISS)**

**A Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)**

**Alle Associazioni di categoria**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Indicazioni per l'esecuzione delle attività di campionamento e analisi di matrici afferenti agli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 nell'ambito dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle disposizioni previste dal Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" pubblicato sulla Serie Generale n.72 della GU del 24 marzo 2021.

In riferimento alle richieste pervenute da codesti Assessorati, in attesa di quanto sarà previsto nella legge di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 riguardo l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il citato Decreto legge recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", pubblicato sulla GU del 24 marzo 2021 ha ripristinato alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative disposizioni esecutive del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che erano stati abrogati ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, entrato in vigore il 26 marzo 2021.

Si evidenzia che la reintroduzione di alcuni articoli della legge 283/62 determina una antinomia rispetto ai contenuti degli articoli 7 e 8 e degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27/2021.

Al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici del settore alimentare dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa nazionale in materia penale, per l'attività di campionamento si applicano le disposizioni previste dal DPR 327/1980.

Qualora non venga assicurata la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l'autorità competente procederà ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell'analisi o della prova. A questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.

A prescindere dalla modalità di campionamento adottata la valutazione del risultato analitico compete all'autorità competente che ha effettuato il campionamento. L'Autorità competente deve comunicare il più tempestivamente possibile l'esito alle parti interessate. Qualora l'esito sia sfavorevole gli operatori possono richiedere la controperizia documentale come previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27/2021.

Anche nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell'ISS, si applicano le procedure previste nel comma 2 dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271/1989.

Solo dopo l'esito finale della controversia da parte dell'ISS l'autorità competente può dare seguito all'applicazione dell'articolo 5 della Legge 283/1962.

L'esame documentale della controperizia e della controversia di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27/2021, si riferisce nello specifico alle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova, escludendo la documentazione relativa all'accreditamento da parte di ACCREDIA.

Si specificano di seguito le modalità di campionamento che l'autorità competente di cui articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27/2021 deve applicare in assenza di specifiche disposizioni europee e/o nazionali:

- 1 aliquota unica senza convocazione della parte in caso di indagini per la valutazione dei criteri di igiene di processo o comunque ove non ci sono limiti di legge sia chimici che microbiologici;
- 1 aliquota unica nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, con convocazione della parte ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/89; (analisi unica irripetibile presso il primo laboratorio ufficiale con convocazione della parte ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/1989);
- 4/5 aliquote per i campionamenti per la determinazione analitica dei pericoli chimici ove sono previsti limiti di legge:
  1. aliquota per analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
  2. aliquota per OSA presso cui è stato eseguito il campione che la fa analizzare presso laboratorio privato; (Controperizia)
  3. aliquota per OSA produttore in caso di confezionati; (Controperizia)
  4. aliquota per analisi di revisione presso l'ISS con convocazione della parte; (Controversia)
  5. aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria presso primo laboratorio;

Per quanto riguarda i campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi, si continuano ad applicare le modalità previste dal regolamento (CE) 152/2009 e successive modifiche e integrazioni, come dettagliate nel piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA), così come richiamate nell'allegato 1 sezione 2 del decreto legislativo 27/2021.

Relativamente ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi o da Paesi dell'UE, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legge recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", richiamato in premessa, continuano ad applicarsi le modalità di campionamento indicate nella nota DGSAN n. 0015199-P del 10/05/2011.

Tuttavia, l'aliquota che nella sopra citata nota era destinata ad essere conservata presso l'IZS per l'eventuale contenzioso internazionale non dovrà essere più prelevata, in considerazione di quanto già chiarito con nota DGSAF n. 0007765-26/03/2021 in merito alla definizione di operatore che nell'ambito degli scambi intraUE deve intendersi come il produttore/speditore della merce che si può avvalere per esercitare il diritto alla controperizia, di cui all'articolo 35 del Regolamento 2017/625, dell'operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.

Resta fermo, anche per le attività di campionamento negli scambi intraUE e nelle importazioni da Paesi terzi, quanto indicato nella presente nota in relazione alle situazioni nelle quali è necessario procedere al prelievo di un campione in aliquota unica.

ILDIRETTORE GENERALE  
\*Dott. Pierdavide LECCHINI



ILDIRETTORE GENERALE  
Dott. Massimo CASCIELLO

Firmato digitalmente da: CASCIELLO MASSIMO  
Data: 10/05/2021 15:47:43



\* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”*

Responsabile procedimento ufficio 2

Dott. Pietro Noè – [p.noè@sanita.it](mailto:p.noè@sanita.it)

Referenti:

Dott. Giovanni Granitto – [g.granitto@sanita.it](mailto:g.granitto@sanita.it)

# REGIONE DEL VENETO

Azienda ULSS \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ALIMENTI/MOCA N° \_\_\_\_\_

## MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO

- programmazione regionale campionamento alimenti/moca  altro \_\_\_\_\_
- richiesta UVAC/PCF  controlli per esportazione
- a seguito di positività/su sospetto  indagine per tossinfezione alimentare

## CODICI FLUSSO TRACCIATO (\*)

<input type="checkbox"/>	VIG001AL - Criteri di sicurezza applicabili ai prodotti alimentari (es. microbiologici da Reg. CE 2073/2005, chimici da Reg. CE 1881/2006) e altre analisi per ricerca di parametri regolamentati, esclusi quelli con flussi informativi dedicati
<input type="checkbox"/>	VIG001CP - Controllo ufficiale per la verifica dei criteri di igiene di processo
<input type="checkbox"/>	VIG004AL - Diossine e simili (IPA)
<input type="checkbox"/>	VIG005AL - Micotossine
<input type="checkbox"/>	VIG001MC - Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA)
<input type="checkbox"/>	VIG001AD – Additivi e aromi negli alimenti e criteri di purezza degli additivi e aromi
<input type="checkbox"/>	VIG00MON - Monitoraggi conoscitivi

## DATA e ORA del PRELIEVO – GENERALITA' dei PRELEVATORI

In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_, addetto/i al controllo ufficiale, con la qualifica di pubblico ufficiale si è/sono presentato/i presso:

## LUOGO PRELIEVO

- stabilimento/azienda/altro: Comune di: \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
eventuale N° di Registrazione/Riconoscimento/autorizzazione stabilimento \_\_\_\_\_,

cod. SMPNT\_VIG[M|S].|\_|\_|\_|\_|.|\_|\_|\_|\_| descrizione SMPNT\_VIG(\*\*) \_\_\_\_\_

- il prelievo è avvenuto nella fase di:  PRODUZIONE  DISTRIBUZIONE

- Nome/ditta/ragione/denominazione \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
il cui legale rappresentante è il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_;

- alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ nella sua qualità di titolare  
dell'impresa/rappresentante/detentore della merce, ha/hanno proceduto, a norma delle vigenti disposizioni di  
legge, al campionamento sotto indicato:

## CARATTERISTICHE MATRICE PRELEVATA

Natura della merce campionata \_\_\_\_\_

CODICE FOODEX (\*\*\*) \_\_\_\_\_

La matrice prelevata è:

prodotta presso questo stabilimento in data \_\_\_\_\_ ;

prodotta da \_\_\_\_\_ (ev. n. ricon./reg./aut \_\_\_\_\_ ) in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ ed è pervenuta in data \_\_\_\_\_

(con documento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ );

importata da \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ ed è pervenuto in data \_\_\_\_\_ (con documento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ );

Paese di origine della matrice campionata \_\_\_\_\_ Paese di confezionamento \_\_\_\_\_

Matrice posta in vendita:

sfusa;  come preincarto/imballata nel luogo di vendita ai fini della vendita diretta;

in confezione originale:  integra;  non integra;

– per solo indagini IPA specificare materiale imballaggio:  polietilene (PE);  polipropilene (PP);  polistirene (PS);  nylon (PA);  plastica;

Temperatura di conservazione della matrice presso l'operatore: \_\_\_\_\_

Descrizione caratteristiche del prodotto, incluse le informazioni fornite al consumatore sul modo di evitare effetti nocivi sulla salute (allegare etichetta e/o documentazione fotografica) \_\_\_\_\_

Informazioni per il consumo:  ready to eat;  da consumarsi previa cottura;  altro \_\_\_\_\_

Data di scadenza \_\_\_\_\_  TMC \_\_\_\_\_ lotto n° (se previsto) \_\_\_\_\_

Eventuali aggiunte o trattamenti:

NON TRASFORMATO  TRASFORMATO (specificare un'unica casella, in caso di trattamenti multipli indicare il trattamento prevalente subito dall'alimento o quello più significativo in riferimento alle finalità del campionamento)

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Trasformazione generica | <input type="checkbox"/> Cottura in aria/al forno  | <input type="checkbox"/> Produzione di olio             |
| <input type="checkbox"/> Affumicato              | <input type="checkbox"/> Disidratazione            | <input type="checkbox"/> Prod.di olio pressatura freddo |
| <input type="checkbox"/> Aggiunta di acqua       | <input type="checkbox"/> Frantumazione             | <input type="checkbox"/> Pulizia                        |
| <input type="checkbox"/> Caseificazione          | <input type="checkbox"/> Lavaggio                  | <input type="checkbox"/> Sbucciatura-sgusciatura        |
| <input type="checkbox"/> Concentrato             | <input type="checkbox"/> Macinazione               | <input type="checkbox"/> Trasformazione in succo        |
| <input type="checkbox"/> Congelato               | <input type="checkbox"/> Macinaz.decort.brillatura | <input type="checkbox"/> Trattamento a caldo            |
| <input type="checkbox"/> Cristallizzazione       | <input type="checkbox"/> Pastorizzazione           | <input type="checkbox"/> Tritare-tagliare               |
| <input type="checkbox"/> Cotto                   | <input type="checkbox"/> Pellettatura              | <input type="checkbox"/> Vinificazione                  |

## ANALISI-PROVA-DIAGNOSI RICHIESTA/E

Invio al laboratorio di:  CHIMICA;  MICROBIOLOGIA;  FISICA;  PARASSITOLOGIA;  ALTRO

Parametri da ricercare: \_\_\_\_\_

criteri di igiene di processo                       criteri di sicurezza alimentare                       altro

### MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Il prelievo è stato eseguito con le seguenti modalità/norma di riferimento (specificare anche eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo) \_\_\_\_\_ : da una partita di \_\_\_\_ kg/l/unità è stato ricavato un campione del peso di \_\_\_\_\_ secondo le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_ u.c. sono poste in contenitori di plastica/vetro/altro \_\_\_\_\_ a costituire il campione da inviare al laboratorio designato dall'AC per eseguire l'analisi nell'ambito del controllo ufficiale.

Poiché, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del dlgs 27/2021, **è opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile**, si preleva una quantità sufficiente del campione per rendere disponibili le seguenti aliquote, individuate singolarmente dalle lettere:

- a) aliquota per l'analisi presso il laboratorio ufficiale designato;
- b) aliquota lasciata all'operatore-detentore (presso cui è stato eseguito il prelievo) per l'eventuale esame di parte presso un suo laboratorio di fiducia accreditato (controperizia);
- c) aliquota a disposizione dell'operatore-produttore della merce confezionata, qualora diverso dall'operatore presso cui è avvenuto il prelievo per l'eventuale esame di parte presso un suo laboratorio di fiducia accreditato (controperizia);
- d) aliquota per l'analisi di revisione presso l'Istituto Superiore di Sanità con convocazione della parte (controversia);
- e) aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria presso il laboratorio designato.

L'operatore-detentore dichiara di rinunciare all'aliquota "b", per la propria controperizia/controversia:

SI                       NO.

Poiché, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dlgs 27/2021, **non è opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile** prelevare una quantità sufficiente del campione per rendere disponibili ulteriori aliquote, per il seguente motivo:  impossibilità di assicurare la riproducibilità dell'esito analitico,  prodotto deperibile,  prodotto prossimo alla scadenza,  prodotto insufficiente,  altro \_\_\_\_\_, **si procederà ad analisi non ripetibili sull'unica aliquota prelevata**. Pertanto, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute con nota prot. n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MdS-P del 11/05/2021, si comunica, ai sensi del comma 1 dell'art. 223 del d.lgs n. 271/1989, che le analisi avranno inizio il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ : la/e ditta/e può/possono inviare un proprio rappresentante a presenziare alle operazioni di apertura ed analisi presso il laboratorio designato ed il presente verbale ne costituisce avviso formale.

Viene prelevata un'unica aliquota in quanto non sono previsti limiti di legge per il parametro da ricercare.

La/e aliquota/e "a", "c", "d", "e" identificate mediante dicitura su cartellino/sacchetto inviolabile, con la firma dei presenti viene/vengono inviate, unitamente a n° \_\_\_\_\_ copie del presente verbale al laboratorio designato per l'analisi:  Istituto Zooprofilattico delle Venezie;  ARPAV

Il/i campione/i viene conservato con la seguente modalità fino alla consegna al laboratorio:

refrigerazione; congelamento; temperatura ambiente.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente verbale viene letto, sottoscritto e consegnato in copia, unitamente a \_\_\_ aliquota/e contrassegnata/e con la lettera/e\_\_\_\_\_, al Sig.\_\_\_\_\_, il quale chiede venga verbalizzato quanto segue: \_\_\_\_\_.

L'autorità competente, in relazione alla merce da cui è stato prelevato il campione:

non ha adottato provvedimenti;

ha adottato provvedimento redatto a parte: \_\_\_\_\_ che prevede:  fermo/blocco ufficiale/sequestro sanitario;  sequestro amministrativo;  sequestro penale;  divieto di immissione sul mercato fino all'esito dell'esame,  altro \_\_\_\_\_

In conformità al dlgs 32/2021 il **costo** delle analisi, prove o diagnosi è a carico dell'operatore: Sì; NO.

Letto ai presenti e sottoscritto,

firma di chi ha presenziato per l'operatore, al campionamento	Timbro dell'impresa	firma del/i verbalizzante/i
		<b>Telefono:</b>
<input type="checkbox"/> rifiuto alla sottoscrizione		<b>Email:</b>

#### **Legge 166/2016 c.d. Legge del Buon Samaritano**

L'operatore/detentore, in caso di conformità analitica, nega la disponibilità alla cessione della merce/prodotto/campione ancora disponibile, per le finalità previste dalla L. 166/2016.

L'AULSS, in caso di conformità analitica, nega la disponibilità alla cessione della merce/prodotto/campione ancora disponibile, per le finalità previste dalla L. 166/2016 .

#### **NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE**

(\*) CODICI FLUSSO TRACCIATO: è un codice alfanumerico e identifica il set di informazioni richieste dal Sistema informativo NSIS (Ministero della Salute) ai fini delle rendicontazioni analitiche;

(\*\*) SMPNT\_VIG: è un codice alfanumerico e identifica il punto di campionamento ed è necessario per la rendicontazione dell'analisi e del suo esito attraverso il Sistema informativo NSIS;

(\*\*\*) Il CODICE FOODEX è un codice alfanumerico, stabilito da EFSA, necessario per la rendicontazione dell'analisi e del suo esito attraverso il Sistema informativo NSIS (Ministero della Salute) inserito dal laboratorio di analisi. Non rileva dal punto di vista legale pertanto può essere inserito anche successivamente alla redazione e sottoscrizione del verbale ma deve essere comunque riportato nella copia che accompagna il campione al laboratorio.

Evidenziare il quadrato relativo alla dicitura di interesse.